



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17789/2018 promossa da:

GIUSEPPINA (C.F.), con il patrocinio

LIGUORI VINCENZO

(LGRVCN90T17F839C) Centro Direzionale Is. F4 80143 Napoli,

ATTORE

contro

FONDAZIONE M T (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **FABIO**,
elettivamente domiciliato in ' presso il difensore avv. **FABIO**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. **Giuseppina** ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la **Fondazione M T** in liquidazione e concordato per accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della struttura per l'erroneo ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico prestato in favore della paziente a seguito dell'intervento eseguito in data 14.2.2005 di plastica mitralica ed operazione sec David I, e per ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale riportati dall'attrice, oltre a spese mediche, al rimborso delle spese di CTU e del consulente di parte e per la iniziale perizia medico legale, ad interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.



Spetta altresì all'attrice il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale svolta, comprensiva della fase di mediazione; poiché tale procedimento è stato promosso prima dell'approvazione della tabella di cui al DM 37/2018, le citate spese vanno liquidate in base alla tabella per attività stragiudiziale di cui al DM 55/2014.

Tali spese per l'attività stragiudiziale vanno liquidate con riduzione dei valori medi, tenuto conto dell'attività documentata e considerato l'esaurirsi della fase di mediazione all'esito del primo incontro, in cui non è comparsa la convenuta, oltre ad € 61,00 per spese vive documentate.

In relazione alle spese legali, va disposta la distrazione in favore dell'avv. Vincenzo

Liguori che si sono dichiarati anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-condanna Fondazione M. > T. al pagamento in favore di Giuseppina della complessiva somma di € **109.822,41**, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;

-condanna la parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in € 284,48 per esborsi (comprensivi di contributo unificato, per marca da bollo, spese di notifica €38,75 per spese di notifica, €44,19 per copie autentiche ricorso e decreto fissazione udienza) ed Euro 10.730,00 per compenso professionale, oltre a 240,06 per spese di trasferta, rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge,

-condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in € 306,50 per spese vive, € 3.645,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,

- condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese relative alla fase di assistenza stragiudiziale, comprensive del procedimento di mediazione, liquidate in € 61,00 per spese vive e € 2.160,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,

Milano, 10 settembre 2021

Il Giudice
dott. Serena

